

CCCLVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MARTEDI' 27 MARZO 1984

Presidenza della Vicepresidente CARDIA

I N D I C E

Comunicazioni del Presidente sull'ordine del giorno	2	te nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980" (223) (Discussione)	16
Disegno di legge: "Norme relative al marchio d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna". (218) (Continuazione e fine della discussione dell'articolo)	2	Disegno di legge: "Regionalizzazione dell'Ente autonomo Flumendosa". (335) (Discussione):	
Disegno di legge: "Norme per il trattamento profilattico e sintomatico a domicilio dei pazienti emofilici". (297) (Discussione):		ATZORI VILLIO	32
ASARA, Assessore all'igiene e sanità	3	MURRU	37
Disegno di legge: "Costituzione in Comune autonomo con denominazione Cardedu della frazione di Cardedu nel Comune di Gairo". (315) (Discussione):		L.R. 20/12/1983 "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale e dello Stato impiegato nella campagna antincendi" (CLXXXV), rinviata dal Governo. (Discussione):	
MURA, relatore di maggioranza	6	CATTE, Assessore della difesa dell'ambiente	10
Disegno di legge: "Istituzione del ruolo speciale provvisorio e collocazione del personale degli enti soppressi trasferito alla Regione, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 19/6/1979, n. 348". (367) (Discussione):		L.R. 7/12/83: "Riordinamento dei consorzi di bonifica" (CLXXXVII), rinviata dal Governo. (Discussione):	
LORETTU, Assessore del turismo, artigianato e commercio	14	SATTA GABRIELE	30
Disegno di legge: "Aumento del 50 per cento delle indennità per le missioni effettuate		Sull'ordine del giorno:	
		ONNIS	9
		ASARA, Assessore dell'igiene e sanità	31

La seduta è aperta alle ore 17 e 20.

DEMONTIS, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 febbraio 1984, che è approvato.*

Comunicazioni del Presidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che così come stabilito in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo la Presidenza ha inserito all'ordine del giorno del Consiglio, essendo stati esitati dalle Commissioni, i seguenti argomenti: proposta di legge numero 385, Berlinguer, Sechi, Atzori Villio, Cogodi, Marras, concernente: "Norme integrative per l'elezione del Consiglio regionale", e il programma 45, concernente: "Istituzione e disciplina dei Consulenti familiari".

Continuazione e fine della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna". (218)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna".

Nella precedente seduta si era giunti alla discussione dell'articolo 12, al quale è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale, numero 7, a firma Loretto, Asara, Zurru. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Loretto - Asara - Zurru.

"L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Norma finanziaria

Nello stato di previsione della spesa dello Assessorato al turismo, artigianato e commercio del bilancio della Regione per il 1984 sarà istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di lire 400 milioni:

Capitolo 07042 - (Nuova istituzione) - Tit. 1 - sez. 06 - Cat. 05 - Sett. 20 - Contributo annuale a favore dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano per la gestione del marchio d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico

della Sardegna.

Le spese per l'applicazione della presente legge valutate per il 1984 in lire 400.000.000 gravano sul sopra indicato capitolo e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi; a tale onere si farà fronte con la maggiore quota del gettito dell'imposta delle persone fisiche spettante alla Regione ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Per gli anni successivi al 1984 la determinazione della spesa verrà fissata annualmente nella legge finanziaria". (7)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

LORETTU (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sull'emendamento, metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Alla votazione a scrutinio segreto si procederà a fine tornata.

Discussione del disegno di legge: "Norme per il trattamento profilattico e sintomatico a domicilio dei pazienti emofilici". (297)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Norme per il trattamento profilattico e sintomatico a domicilio dei pazienti emofilici"; relatore l'onorevole Atzeni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché il relatore è assente, ci si rimette alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

ASARA (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Solo per precisare, signor Presidente, che questo disegno di legge ha come obiettivo quello di porre gli emofilici nelle stesse condizioni assistenziali in cui il Consiglio regionale aveva a suo tempo collocato molti altri emopatici. Ricorderà infatti il Consiglio il disegno di legge sull'assistenza ai talassemici, ai nefropatici e agli emolinfopatici...

PRESIDENTE. Un attimo solo che regoliamo i microfoni.

ASARA (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Con questo provvedimento, che ha come obiettivo quello di evitare il trauma del ricovero ai giovani emolinfopatici, si è voluto raggiungere il risultato, non disprezzabile, di ridurre le spese di ospedalizzazione che, in caso contrario, avrebbero continuato a gravare sul bilancio delle Unità sanitarie locali.

L'importanza di questo provvedimento la segnalo ai colleghi per una sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 1

La Giunta regionale, su indicazione del Centro per la emofilia e le malattie emorragiche dell'Università di Cagliari, sito presso l'Istituto regionale delle microcitemie, sentita la Commissione consiliare competente, può autorizzare le Unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale siano compresi presidi ospedalieri o Istituti universitari dotati di centri trasfusionali o di centri per le malattie emorragiche, a tenere corsi teorico-pratici di ad-

destramento per i cittadini affetti da emofilia e per i loro assistenti, per renderli idonei ad eseguire, in caso di urgenza e di mancanza di disponibilità immediata di personale sanitario, il trattamento extraospedaliero dell'emofilia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 2

Per trattamento extraospedaliero della emofilia si intende l'infusione endovenosa di emoderivati specifici, regolarmente registrati, effettuata dal paziente o da un suo assistente, familiare o terzo, senza la presenza di personale sanitario, all'atto dell'insorgenza di una emorragia o, comunque, in occasione di un evento traumatico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 3

L'istituzione dei corsi di addestramento è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento del relativo programma e dei requisiti per la organizzazione dei medesimi.

Le Unità sanitarie locali autorizzate ad istituire i corsi di addestramento dovranno far pervenire all'Assessorato all'igiene e sanità la documentazione relativa a:

- 1) strutture ospedaliere e/o universitarie;
- 2) durata del corso;
- 3) programma del corso;
- 4) costituzione della commissione di cui all'articolo 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 4

I corsi, la cui durata non potrà essere inferiore alle 24 ore effettive, sono svolti da personale medico e paramedico esperto in malattie della coagulazione ed in tecniche e metodologie trasfusionali, sotto la direzione di un medico esperto nelle malattie emorragiche nominato dal Comitato di Gestione della Unità sanitaria locale, su segnalazione della Commissione di cui all'articolo 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 5

Lo svolgimento teorico pratico dei corsi di addestramento e le modalità di svolgimento vengono stabiliti da apposita commissione, nominata dal Comitato di gestione della Unità sanitaria locale competente, composta dal Coordinatore sanitario o da un suo delegato, dal responsabile del servizio trasfusionale o

da un suo delegato, da un sanitario del Centro per la cura delle malattie emofiliche ed emorragiche o da un suo delegato, da un assistente sociale, da uno psicologo, nonché da un rappresentante dell'Associazione sarda dell'emofilia.

La medesima Commissione stabilirà l'ammissione al corso dei pazienti e dei loro assistenti, previo accertamento della loro idoneità psicofisica e dell'attuabilità nel singolo paziente della terapia domiciliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 6

La domanda di ammissione al corso di addestramento deve essere presentata al Centro per l'emofilia e le malattie emorragiche o alle Unità sanitarie locali autorizzate, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, e deve contenere:

- a) le generalità del paziente o dell'assistente o di entrambi;
- b) la dichiarazione di accettazione dell'assistente da parte del paziente, quando questi non intenda o non sia in grado di praticare l'auto-infusione;
- c) la diagnosi di malattia rilasciata da un Centro specializzato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 7

Al termine del corso la Commissione di cui all'articolo 5 verifica collegialmente la idoneità del paziente e del suo assistente ad effettuare il trattamento domiciliare.

In caso di esito positivo della verifica la Commissione dichiara l'idoneità del paziente e dell'assistente o di entrambi ad effettuare l'auto-infusione o l'infusione; in caso di esito negativo la Commissione stabilisce un ulteriore congruo periodo di addestramento.

A seguito della avvenuta idoneità, il Centro per l'emofilia e le malattie emorragiche rilascia un apposito tesserino.

In ogni caso l'emofilico può conseguire l'idoneità ad eseguire il trattamento di infusione soltanto su sé stesso.

L'assistente può conseguire l'idoneità ad eseguire il trattamento di infusione esclusivamente nei confronti dell'emofilico indicato nell'attestato di idoneità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 8

Il dirigente del Centro presso il quale il paziente è assistito rilascia allo stesso una scheda terapeutica personale da cui risulti il tipo di emoderivato da utilizzare e la dose usuale, nonché gli eventuali farmaci necessari per le urgenze.

I pazienti o i loro assistenti devono attendere al trattamento domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso.

Entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre 24 ore dall'infusione praticata a domicilio, il paziente deve darne notizia anche telefonicamente al Centro dal quale è assi-

stato, il quale provvederà alle annotazioni necessarie per l'aggiornamento della scheda clinica e, ove lo ritenga necessario, può richiedere anche al di fuori del caso ipotizzato, che l'emofilico si sottoponga a visita di controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 9

La Commissione che ha accertato l'idoneità, può sospenderla o revocarla al paziente o all'assistente, quando la mancata osservanza delle disposizioni impartite possa risultare pericolosa per la incolumità del paziente e quando non sussistano più i requisiti di idoneità che avevano autorizzato il trattamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 10

L'Unità sanitaria locale che tiene i corsi, di cui all'articolo 1 della presente legge, provvede alla necessaria copertura assicurativa per infortuni derivanti dall'attività di addestramento e dal conseguente esercizio del trattamento domiciliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 11

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico delle Unità sanitarie locali nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto sul presente disegno di legge avverrà a fine tornata.

Discussione del disegno di legge: "Costituzione in Comune autonomo con denominazione Cardedu della frazione di Cardedu del comune di Gairo". (315)

PRESIDENTE. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno recante il disegno di legge numero 315, concernente: "Costituzione in comune autonomo con denominazione Cardedu della frazione di Cardedu del comune di Gairo". E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mura.

MURA (D.C.), *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevissimamente solo per chiarire i motivi che hanno indotto me e il mio gruppo a cambiare la posizione che abbiamo riportato nella relazione. Nella motivazione della relazione stessa abbiamo detto che avevamo presentato in commissione un emendamento che era stato approvato a maggioranza perché le forze politiche non avevano trovato un accordo nella suddivisione dei terreni tra il comune-madre di Gairo S. Elena e Gairo Cardedu.

Stamattina le forze politiche, che discutevano da diversi giorni, sono riuscite finalmente a trovare un accordo unanime per cui l'emendamento che abbiamo presentato le trova consen-

zienti intorno ad una nuova suddivisione dei terreni stessi.

Per cui il relatore si rifà alla nuova delimitazione che è stata presentata stamattina alla Presidenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio per esprimere il parere della Giunta.

LORETTU (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. E' stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Ordine del giorno Muledda, Mura, Castellaccio, Mereu Orazio, Ladu G., Catte, Offeddu sulla situazione patrimoniale del Comune di Gairo e del costituendo Comune di Cardedu.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 315;

RILEVATO che il Comune di Gairo detiene patrimonio comunale nelle giurisdizioni territoriali dei Comuni di Osini e Tertenia;

RIMARCATO che per la piena e completa utilizzazione dei suddetti territori di proprietà comunale è rilevante il fatto che il Comune di Gairo e il costituendo Comune di Cardedu abbiano anche potere di governo e quindi siano attribuiti alla rispettiva giurisdizione;

impegna la Giunta regionale

a) a predisporre tutte le iniziative per determinare la modifica dei confini tra i Comuni di Gairo, Osini e Tertenia e del costituendo Comune di Cardedu;

b) a garantire che, all'atto del riparto del patrimonio tra il Comune di Gairo e il Comune di Cardedu, sia assegnata a Cardedu e a Gairo la quota del patrimonio comunale in territorio di

Osini e di Tertenia secondo continuità territoriale sulla zona di Monte Ferru attribuendo al Comune di Gairo la proprietà del territorio dal mare fino a una linea di confine che congiunge la fonte di Su Accu e S'Agina e l'Arco di Genna e Tidu ed al Comune di Cardedu la restante porzione del patrimonio comunale in territorio di Tertenia e la porzione in territorio di Osini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno può essere illustrato. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muledda.

MULEDDA (P.C.I.). Solo una precisazione, onorevole Presidente, per cui si intenda che la fonte di S'Accu e di S'Agina resta in territorio del Comune di Gairo S. Elena.

PRESIDENTE. Vi sono altre osservazioni?

MULEDDA (P.C.I.). Il punto di confine si intende che è nel territorio di Gairo S. Elena.

PRESIDENTE. Certo, si intende che è assegnato a quel territorio, anche il confine; in questo senso la sua precisazione.

Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno ha facoltà di parlare l'assessore alla sanità.

ASARA (D.C.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano.

(E' approvato).

Pongo in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 1

La frazione di Cardedu è distaccata dal Comune di Gairo ed è costituita in Comune autonomo con la denominazione di "Cardedu" e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 2

Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Gairo ed il costituito Comune di Cardedu.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 3

Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito Comune di Cardedu fa parte della circoscrizione territoriale del Comitato di controllo di Lanusei.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 4

In attesa dell'attivazione del Comitato di controllo di Lanusei, il controllo di cui all'articolo precedente sarà esercitato dalla Sezione del Comitato regionale di controllo di Nuoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 5

Ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, il costituito Comune di Cardedu è inserito nella XI Zona di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, come comune non montano.

L'articolo 1 dello Statuto della XI Comunità montana, denominata "Ogliastra", approvato con legge regionale 27 agosto 1982, n. 17, è modificato in conformità al disposto del precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo alla relazione descrittiva dei confini. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario:*

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CONFINI

Il territorio del costituendo Comune di Cardedu si estende per complessivi 3.395 ettari circa.

Esso confina:

– a Nord con i limiti del foglio catastale n. 28 compreso;

– ad Est col Mare Mediterraneo fino al Riu Bau de Lipeddas;

– ad Ovest ed a Sud coi Comuni di Jerzu e di Osini, nonché col restante territorio che resta sotto la giurisdizione di Gairo e che è costituito dal territorio compreso nei fogli catastali nn. 46, 47 e 48, nonché il tratto del foglio n. 45 posto a Sud della bisettrice tracciata tra l'intersezione dei fogli 45, 44 e 47 e la punta di Capo de Danieli.

In base ai confini determinati come sopra risultano compresi interamente nel territorio del costituendo Comune di Cardedu i seguenti fogli catastali: 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 e 44.

Il foglio 45 è parimenti ricompreso nel territorio del costituendo Comune, esclusa la porzione sopraindicata, che resta al Comune di Gairo.

PRESIDENTE. Alla relazione descrittiva è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Muledda - Mura e più. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario:*

Emendamento sostitutivo totale Muledda - Mura - Castellaccio - Mereu Orazio - Ladu G. - Offeddu - Catte.

“La relazione descrittiva dei confini è così sostituita:

“Il territorio del costituendo Comune di Cardedu è delimitato dai confini come appresso determinati:

— a Nord i limiti del foglio catastale n. 30 (compreso) e precisamente Baccu Aremuna oltre ponte S. Paolo ed il Comune di Barisardo;

— ad Est il Mare Mediterraneo fino al Rio Bau de Lisperdadas;

— ad Ovest ed a Sud il confine dei Comuni di Jerzu, di Osini e di Terténia, nonché il restante territorio che resta sotto la giurisdizione di Gairo e che è costituito dal territorio compreso nei fogli catastali nn. 47, 48 e, per la parte sottodeterminata, 46.

In base ai confini determinati come sopra risultano compresi nel territorio del costituendo Comune di Cardedu i seguenti fogli catastali: 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 per intero; la parte del foglio catastale 46 ad Ovest della linea che congiunge Punta is Bariesus alla Fonte di Su accu e S'agina e della linea che congiunge la medesima fonte di Su Accu e S'agina con l'Arco di Genna e Tidu.

La pianta planimetrica è modificata di conseguenza'". (1)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MULEDDA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

LORETTU (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi è favorevole alzi la mano.

(E' approvato).

Pongo ora in votazione la pianta planimetrica della Commissione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Procederemo alla votazione a scrutinio se-

greto sul disegno di legge alla fine della tornata.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Norme per la disciplina dei collegi dei revisori dei conti delle Unità sanitarie locali", relatore l'onorevole Are.

Ha domandato di parlare l'onorevole Onnis. Ne ha facoltà.

ONNIS (P.S.D.I.). Signor Presidente, per chiedere la sospensione, perché ci sono alcuni aspetti di questa legge che vanno approfonditi.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, sospendiamo l'esame di questo provvedimento.

Discussione della legge regionale 20 dicembre 1983: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale e dello Stato impiegato nella campagna antincendi", (CLXXXV) rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 20 dicembre 1983: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale e dello Stato impiegato nella campagna antincendi", rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mura.

MURA (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

LORETTU (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il pas-

saggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 1

L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato ad istituire servizi di mensa per il personale dell'Amministrazione forestale regionale addetto alla campagna antincendi svolta dall'Amministrazione regionale.

Potrà usufruire del servizio di mensa il personale impiegato nell'attività connessa al servizio antincendi.

L'organizzazione del servizio di mensa è affidata agli uffici forestali competenti per territorio i quali, per la gestione, potranno avvalersi dei servizi mobili di mensa dei militari dell'Esercito italiano o di altro Corpo militare di stanza in Sardegna. Sono fatte salve le convenzioni stipulate per il servizio di mensa della campagna antincendi 1983.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, a corrispondere ai dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai dipendenti militari del Ministero della difesa che collaborano nell'attività di prevenzione e repressione degli incendi svolta dalla stessa Amministra-

zione, previa autorizzazione delle rispettive Amministrazioni statali, un premio in relazione alla collaborazione prodotta ed alla qualifica rivestita.

L'ammontare complessivo delle somme da attribuire per le finalità di cui al comma precedente sarà determinato nel piano regionale annuale antincendio.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Catte.

"All'articolo 2 è aggiunto il seguente ultimo comma:

"Sono ratificati altresì i provvedimenti di impegno e di spesa disposti dall'Amministrazione regionale per il pagamento di premi di collaborazione ai Vigili del fuoco sino a tutto l'anno 1982". (1)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente ha facoltà di illustrare l'emendamento.

CATTE (P.R.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente.* Presidente, io chiederei una breve sospensione, perché la Giunta ha intenzione di presentare un altro emendamento, reso necessario, e che si riferisce, oltre che all'83, all'84, posto che la campagna antincendi è in corso e ci troveremo... chiedo di sospendere cinque minuti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 45, viene ripresa alle ore 18 e 15).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

VIII LEGISLATURA

CCCLVII SEDUTA

27 MARZO 1984

CATTE (P.R.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 2 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 3

Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconosciute alla funzionalità della campagna antincendi 1983, in rapporto all'insufficienza del personale regionale impegnato per l'attuazione della campagna stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, in deroga alle vigenti disposizioni e durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 1983, compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale del ruolo unico regionale avente la qualifica di "esperto in scienze forestali", "sottufficiale forestale", "guardia forestale", "capo guardia giurata", "guardia giurata", "capo guardiacaccia" e "guardiacaccia", nonché di tutto il personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Azienda foreste demaniali della Regione e del personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42 avente la qualifica di "esperto forestale".

I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti al personale previsto nel comma medesimo che sia stato effettivamente impegnato nella campagna antincendi.

La disposizione del primo comma è estesa al personale del ruolo unico regionale, nonché al personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, limitatamente ad un numero di 20 unità com-

plessive che siano state assegnate a compiti amministrativi o tecnici riconnessi allo svolgimento della campagna antincendi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 4

Al personale indicato nel primo comma dell'articolo 3, in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario ivi previsto, è corrisposto un compenso forfettario pari a lire 7.000 per ogni giornata di effettivo servizio con l'uso del mezzo aereo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 5

Ai fini indicati nell'articolo 3, e limitatamente allo stesso periodo di tempo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione statale onde avvalersi della disponibilità di agenti del Corpo forestale dello Stato. La convenzione disciplina le modalità di impiego degli agenti e gli oneri a carico del bilancio regionale per la corresponsione agli stessi dell'indennità di missione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

VIII LEGISLATURA

CCCLVII SEDUTA

27 MARZO 1984

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DEMONTIS, Segretario:

Art. 6

Le spese relative all'attuazione della presente legge sono valutate in lire 880.000.000 e fanno carico, quelle previste dagli articoli 1 e 2 rispettivamente ai capitoli 05043 e 05040 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5 rispettivamente ai capitoli 02050, 02172, 02016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno finanziario 1983 e al capitolo 05040 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente dello stesso bilancio.

Nei sottoelencati stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1983 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA:

In aumento

Capitolo 10401 - Imposte sul consumo dei tabacchi (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)

lire 880.000.000

Capitolo 20607 - (Di nuova istituzione) - Versamenti da parte dei fornitori del servizio di mensa istituito in connessione all'effettuazione della campagna antincendi svolta dall'Amministrazione regionale (art. 1 della presente legge)

p.m.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE:

In aumento

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e art. 4 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 65.000.000

Capitolo 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 27 agosto 1982, n. 22, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e art. 3 della presente legge)

lire 400.000.000

Capitolo 02172 - Compensi per lavoro straordinario ai giovani assunti dalla Regione, dagli enti strumentali regionali, dagli enti locali e loro consorzi, dagli istituti autonomi delle case popolari, ai fini dell'attuazione dei progetti predisposti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, nonché dei giovani soci di cooperative con le quali i predetti enti hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge, inseriti nelle graduatorie uniche regionali (art. 26 septies D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e artt. 3 e 4 della presente legge)

lire 15.000.000

Rif. Cap. Entrata 21303/P

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE:

In aumento

VIII LEGISLATURA

CCCLVII SEDUTA

27 MARZO 1984

Capitolo 05040 - Spese per il personale addetto ai servizi di sicurezza antincendi nelle campagne e premi per l'effettiva collaborazione prestata (art. 1, lett. a) e b), L.R. 21 luglio 1954, n. 28, L.R. 18 maggio 1982, n. 11 e artt. 2 e 5 della presente legge)

lire 280.000.000

Capitolo 05043 - Spese per la difesa dagli incendi boschivi (art. 7 L.R. 18 giugno 1959, n. 13, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, L.R. 18 maggio 1982, n. 11 e art. 1 della presente legge)

lire 120.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DEMONTIS, *Segretario:*

Art. 7

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge, possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente.* Mi appello alla sua cortesia per chiedere un'ulteriore sospensione di cinque minuti, perché è necessaria una correzione all'articolo 6.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazio-

ni la richiesta è accolta.

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 25 viene ripresa alle ore 18 e 35).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente.* Per precisare che all'articolo 6 le spese relative all'attuazione di questa legge sono da imputare all'anno finanziario 84 e non all'83, e per pregare la Presidenza che, in sede di coordinamento, in luogo di far riferimento, come è fatto qui, al capitolo 10401, poiché non è stato ancora approvato il bilancio e tenuto conto che la somma resta invariata, che alla copertura si provveda col maggior gettito dell'imposta sui tabacchi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni il chiarimento dell'Assessore si intende accolto; quindi in sede di coordinamento verrà apportata la modifica.

Procediamo ora con l'articolato. Si dia lettura dell'articolo 8.

MURA, *Segretario:*

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Procederemo alla votazione a scrutinio segreto alla fine della tornata.

VIII LEGISLATURA

CCCLVII SEDUTA

27 MARZO 1984

Discussione del disegno di legge: "Istituzione del ruolo speciale provvisorio e collocazione del personale degli enti soppressi trasferito alla Regione, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348". (367)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Istituzione del ruolo speciale provvisorio e collocazione del personale degli enti soppressi trasferito alla Regione, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348"; relatore l'onorevole Castellaccio.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castellaccio, relatore. Poiché è assente, ci rimettiamo alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

LORETTU (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MURA, *Segretario*:

Art. 1

A decorrere dall'11 maggio 1983 è istituito il ruolo speciale provvisorio per il personale posto a disposizione della Regione Sarda ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Nella tabella allegata alla presente legge sono indicati la dotazione organica del personale di ruolo ripartito secondo il livello retributivo ed il contingente del personale non di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo sono regolati dalla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e, per quanto non previsto e compatibile, dalla normativa anteriormente vigente presso gli enti di provenienza; al personale non di ruolo assunto per i lavori aziendali o di custodia si applica la normativa dei contratti collettivi di lavoro dei rispettivi settori.

Ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza resta fermo il regime in atto alla data del passaggio nel ruolo speciale provvisorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, *Segretario*:

Art. 2

Il personale di ruolo posto a disposizione della Regione Sarda ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 1, è inquadrato nel ruolo istituito con lo stesso articolo a decorrere dall'11 maggio 1983.

L'inquadramento ha luogo con la qualifica spettante in base alla normativa di cui al terzo comma del precedente articolo, avuto riguardo all'anzianità riconosciuta alla data del passaggio nel ruolo speciale provvisorio. E' fatta salva la posizione giuridica ed economica già acquisita.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, con correlativa soppressione dei posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

VIII LEGISLATURA

CCCLVII SEDUTA

27 MARZO 1984

Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è collocato nei relativi contingenti istituiti con l'articolo 1, secondo comma.

Per la gestione dei beni trasferiti l'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire, ove necessario, nell'assunzione di personale a tempo determinato per un massimo di 35 unità per le Case Serene ex ONPI, 3 unità per le Aziende agricole e 3 unità per i Villaggi ex ENAL.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2/bis.

MURA, *Segretario*:

Art. 2 bis

Ai fini dell'applicazione delle norme di stato giuridico e di trattamento economico nei confronti del personale del ruolo speciale provvisorio, è istituito, quale organo consultivo presso l'Assessorato regionale competente in materia di personale, un comitato del quale fanno parte:

– l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, o un funzionario delegato dal medesimo, con funzione di presidente;

– cinque dipendenti di ruolo, di livelli retributivi diversi, scelti dalla Giunta regionale tra il personale delle strutture trasferite;

– tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Funge da segretario un dipendente del medesimo ruolo di livello non inferiore al VI.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 ter.

MURA, *Segretario*:

Art. 2 ter

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari è istituita presso l'Assessorato di cui al precedente articolo la commissione di disciplina per il personale del ruolo speciale provvisorio, della quale fanno parte:

– un dipendente di livello retributivo non inferiore all'VIII, che la presiede, e un dipendente di livello retributivo non inferiore al VII, scelti dalla Giunta regionale tra i responsabili delle strutture trasferite;

– un dipendente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Funge da segretario un dipendente del medesimo ruolo di livello non inferiore al VI.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MURA, *Segretario*:

Art. 3

Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'assegnazione definitiva del personale del ruolo speciale provvisorio secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MURA, *Segretario*:

Art. 4

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.100.000.000 per l'anno 1984, e in lire 600.000.000 per gli anni successivi.

Agli stessi oneri che graveranno sui capitoli dei bilanci di detti anni corrispondenti ai capitoli 02016, 02050 e 02052 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, si farà fronte con la maggior quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante alla Regione, a partire dall'anno 1984, ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella della dotazione organica.

MURA, *Segretario:*

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA

A) PERSONALE DI RUOLO

Livello retributivo	Qualifica	Numero dei posti
2°	Commesso - Agente tecnico e qualifiche corrispondenti	37
3°	Commesso - Agente tecnico e qualifiche corrispondenti di livello differenziato	30
4°	Archivista dattilografo - Operatore tecnico e qualifiche corrispondenti	77
5°	Archivista dattilografo - Operatore tecnico e qualifiche corrispondenti di livello differenziato	25
6°	Assistente - Assistente tecnico - 2° qualifica professionale e qualifiche corrispondenti	53
7°	Assistente coordinatore - Collaboratore - Collaboratore tecnico e qualifiche corrispondenti	20
8°	Collaboratore coordinatore - Collaboratore tecnico e corrispondenti	3
9°	Esperto di gestione	1
TOTALE N.		246

B) CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI RUOLO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

- Personale per le Case serene ex ONPI	n. 8 unità
- Personale per le Aziende agricole	n. 12 unità
- Personale di custodia Villaggi ex ENAL	n. 2 unità
TOTALE	n. 22 unità

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Procederemo alla votazione a scrutinio segreto a fine tornata.

Discussione del disegno di legge: "Aumento del 50 per cento delle indennità per le missioni effettuate nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980". (223)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Aumento del 50 per cento delle indennità per le missioni effettuate nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980"; relatore l'onorevole Becciu.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Becciu, relatore.

BECCIU (D.C.), *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

LORETTU (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio.* La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

VIII LEGISLATURA

CCCLVII SEDUTA

27 MARZO 1984

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MURA, *Segretario:*

Art. 1

A decorrere dal 3 dicembre 1980, al personale dipendente della Regione autonoma della Sardegna, comandato in missione nelle regioni Basilicata e Campania, per speciali esigenze di servizio connesse agli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, compete l'indennità di trasferta di cui alla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, *Segretario:*

Art. 2

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 20.000.000, graveranno sul capitolo corrispondente del bilancio 1983 02052 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984.

Alla suddetta spesa si farà fronte per il 1984 attraverso l'utilizzo della maggiore quota dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo, il numero 1.

Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario:**Emendamento sostitutivo totale Loretto.*

"L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 20.000.000 graveranno sul capitolo del bilancio della Regione per il 1984 corrispondente al capitolo 02052 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983.

Alla suddetta spesa si farà fronte per il 1984 attraverso l'utilizzo della maggiore quota della imposta sul consumo dei tabacchi derivante dal suo naturale incremento' ". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio per illustrare il suo emendamento.

LORETTU (D.C.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Credo sia opportuno (poiché l'emendamento è stato presentato adesso) consentire ai colleghi di recepirne meglio il testo. Ho pregato la Giunta di evitare di presentare emendamenti all'ultimo momento, onde evitare di costringerci a sospendere la seduta. Ma, se vi sono problemi sospendiamo ancora una volta.

Sospendo la seduta per 5 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 45, viene ripresa alle ore 18 e 50).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 2 e sull'emendamento numero 1, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge avverrà a fine tornata.

VIII LEGISLATURA

CCCLVII SEDUTA

27 MARZO 1984

Discussione della legge regionale 7/12/1983: "Riordinamento dei Consorzi di bonifica" (CLXXXVII), rinviata dal Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale: "Riordinamento dei Consorzi di bonifica" rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiarazione chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mura, relatore.

MURA (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

ZURRU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo I e dell'articolo 1.

MURA, *Segretario*:

TITOLO I

OPERE DI BONIFICA

Art. 1

La programmazione e l'esecuzione delle opere di bonifica sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola, alla difesa del suolo e dell'ambiente. I Consorzi di bonifica sono competenti a proporre, eseguire e gestire opere di competenza pubblica e privata, attinente la bonifica, lo sviluppo delle produ-

zioni agricole, la difesa del suolo e dell'ambiente. Tali competenze sono svolte nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico e sociale degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, *Segretario*:

Art. 2

I Consorzi di bonifica operano, nel quadro della programmazione comprensoriale per quanto attiene al settore di competenza, con piani pluriennali o stralci annuali approvati dagli Organismi comprensoriali e dalle Comunità montane per le zone di rispettiva competenza.

L'approvazione di cui al precedente comma si intenderà effettuata qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Qualora tra più Organismi comprensoriali o Comunità montane insistenti sullo stesso comprensorio di bonifica, insorgano controversie nell'approvazione dei piani di cui sopra, spetterà all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dirimere il caso controverso, sentita la Commissione consiliare competente.

I piani e i programmi dei Consorzi dovranno, comunque, conformarsi, per il settore di competenza, alle direttive ed ai criteri risultanti dagli strumenti programmatori della Regione, ai fini di una coordinata ed efficace attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e dalle altre norme sulla difesa del

VIII LEGISLATURA

CCCLVII SEDUTA

27 MARZO 1984

suolo, sull'assetto del territorio e sulla utilizzazione delle risorse idriche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MURA, *Segretario:*

Art. 3

Alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, inserite nei piani e programmi di cui all'articolo precedente, provvedono lo Stato e la Regione, direttamente o per concessione.

La concessione a domanda è assentita ai Consorzi di bonifica integrale competenti per territorio. Solo in difetto di iniziative dei Consorzi di bonifica, la concessione può essere accordata alle Comunità montane, ai Comuni e loro consorzi, alle Province e ad altri enti pubblici.

Nei provvedimenti di concessione, agli enti di cui al precedente comma viene riconosciuta una aliquota per spese generali e compenso forfettario di tutti gli oneri che il concessionario dovrà sostenere per la realizzazione delle opere (progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione, collaudazione e trattazione amministrativa ecc.).

L'aliquota percentuale riconosciuta è fissa ed invariabile e va calcolata sull'importo complessivo netto delle opere risultanti dalla liquidazione finale.

Detta aliquota percentuale è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

I Consorzi di bonifica, su richiesta degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane, provvedono, quali strumenti operativi, alla progettazione ed esecuzione degli interventi di cui all'articolo 19 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

I rapporti tra gli Organismi comprensoriali, le Comunità montane ed i Consorzi di bonifica, per quanto concerne la concessione relativa ad opere pubbliche, studi, ricerche, servizi, sono disciplinati da apposita convenzione di affidamento nel caso di esecuzione di opere non di bonifica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MURA, *Segretario:*

Art. 4

All'esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica provvedono i Consorzi di bonifica competenti per territorio.

Per quanto concerne in particolare le opere di provvista e utilizzazione delle acque, la competenza dei Consorzi di bonifica è limitata a quelle opere o parti di esse che abbiano prevalente funzione agricola.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MURA, *Segretario:*

Art. 5

I proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli compresi nei comprensori di bonifica contribuiscono alle spese di esecuzione, di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale e regionale a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e

successive modificazioni ed integrazioni.

I conduttori di imprese agricole, o in mancanza i proprietari, contribuiscono alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di bonifica effettivamente funzionanti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MURA, Segretario:

Art. 6

I conduttori di imprese agricole ed i proprietari di fondi ricadenti nei comprensori di bonifica che risultino serviti da impianti di distribuzione dell'acqua effettivamente funzionanti a livello aziendale ma non utilizzati a scopo irriguo o, comunque, solo parzialmente utilizzati o in misura del tutto insufficiente in rapporto alle possibilità reali di sviluppo agricolo della zona, sono obbligati a presentare piani aziendali di sviluppo agricolo finalizzati all'utilizzazione razionale delle risorse idriche e dei vari fattori produttivi, in conformità ai piani ed ai programmi stabiliti dalla Regione, dagli Organismi comprensoriali e dalle Comunità montane.

I Consorzi di bonifica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel precedente comma, sono tenuti a promuovere tutte quelle iniziative atte a costituire, anche mediante interventi di riordino fondiario, unità fondiarie adeguate, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MURA, Segretario:

Art. 7

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo saranno concesse ai consorziati le provvidenze previste per la realizzazione delle opere di trasformazione fondiaria e agraria dalle leggi statali e regionali, di norme comunitarie o da apposite direttive regionali.

I Consorzi di bonifica, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a notificare ai consorziati di cui al primo comma del precedente articolo, l'obbligo di presentazione dei piani aziendali di sviluppo agricolo.

Per gli utenti degli impianti di distribuzione dell'acqua compiuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma precedente decorrerà dalla data di effettiva entrata in funzione degli impianti stessi.

Il canone irriguo verrà applicato nei ruoli di utenza, come se l'acqua resa disponibile nell'impianto pubblico venisse effettivamente utilizzata:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai consorziati che abbiano già realizzato il piano aziendale di sviluppo agricolo;

b) a partire dal termine per l'ultimazione delle opere, fissato nel decreto di approvazione del piano aziendale di sviluppo agricolo, ai consorziati che abbiano presentato detto piano;

c) entro dodici mesi dalla notifica, di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, ai consorziati che non abbiano provveduto alla presentazione del piano di sviluppo agricolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MURA, Segretario:

Art. 8

Ai fini di favorire l'incremento delle produ-

VIII LEGISLATURA

CCCLVII SEDUTA

27 MARZO 1984

zioni agricole e degli allevamenti zootecnici mediante una più intensa utilizzazione degli impianti irrigui, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue in relazione agli ettari effettivamente irrigati per anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MURA, *Segretario*:

Art. 9

Il contributo di cui all'articolo 8 è concesso, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio nella misura massima del 50 per cento delle spese di esercizio e manutenzione degli impianti di irrigazione sostenute dagli enti gestori quali risultano dai piani di riparto di cui al successivo art. 11.

Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale.

La concessione del contributo e l'ammontare dello stesso sono subordinati all'adozione da parte dell'ente gestore dell'irrigazione di un provvedimento di sgravio, a favore degli operatori agricoli, di una quota del canone dovuto per l'utenza irrigua pari all'ammontare del contributo regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MURA, *Segretario*:

Art. 10

Nel provvedimento di cui all'ultimo comma del precedente articolo il 90 per cento degli sgravi dovrà essere riservato a favore degli utenti irrigui che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MURA, *Segretario*:

Art. 11

Il contributo è corrisposto agli enti gestori, a titolo di anticipazione sulle somme dovute dagli agricoltori che utilizzano gli impianti irrigui al servizio delle proprie aziende.

Ai fini della liquidazione del contributo, tutti gli enti gestori entro il 31 gennaio di ogni anno devono presentare all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il consuntivo delle spese relativo alla campagna irrigua dell'anno precedente ed il piano di riparto delle spese stesse per la determinazione dei contributi a carico degli operatori agricoli interessati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MURA, *Segretario*:

Art. 12

Analogamente a quanto disposto dai precedenti articoli 8, 9 e 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per

la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione, in relazione agli ettari effettivamente irrigati annualmente con acque provenienti da pozzi, fiumi o altri invasi privati, sempre che i beneficiari siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.

Tale contributo viene accordato a condizione che i terreni non siano serviti con acque provenienti da invasi pubblici a livello aziendale e che la superficie irrigata non sia inferiore a 50 are. Il contributo è concesso, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio, nella misura massima del 50 per cento delle spese di esercizio e di manutenzione degli impianti di irrigazione aziendali sostenute dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sulla base di apposite perizie di spesa.

Le modalità di erogazione dei contributi compresa la liquidazione dei contributi medesimi saranno stabilite dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale il quale potrà delegare gli organi periferici dell'Assessorato e gli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MURA, *Segretario:*

Art. 13

Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di cui all'articolo 2 del regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, indipendentemente dalla dichiarazione di compimento, l'Amministrazione regionale è tenuta a concorrere alle spese di manutenzione delle stesse mediante contributo da determinarsi sulla base dell'estensione del comprensorio di bonifica e dell'entità, natura e vetustà delle opere.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso, per le opere con funzione unisetto-

riale agricola, con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale. Per le opere che siano invece di interesse intersettoriale, il contributo sarà posto a carico degli Assessorati competenti.

La dichiarazione di compimento richiesta dall'articolo 17 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non è richiesta per gli interventi manutentori di opere di bonifica finanziati o in corso di finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MURA, *Segretario:*

Art. 14

I contributi di cui agli articoli 8 e 12 saranno concessi per un massimo di 5 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'articolo 14, in realtà, anziché identico al testo originario, è stato approvato in modo diverso dalla prima commissione. Si dia lettura del testo della commissione.

MURA, *Segretario:*

Art. 14

I contributi di cui agli articoli 8 e 12 saranno concessi per un massimo di 5 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere o, per le opere già in esercizio, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

VIII LEGISLATURA

CCCLVII SEDUTA

27 MARZO 1984

Chi è favorevole alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MURA, *Segretario:*

TITOLO II

CONSORZI DI BONIFICA

Art. 15

I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche.

Sono organi dei Consorzi di bonifica:

- 1) l'Assemblea dei consorziati;
- 2) il Consiglio dei delegati;
- 3) la Deputazione amministrativa;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio dei revisori dei conti.

Al Presidente e Vice Presidente del Consorzio, al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti competono, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione ai lavori, le stesse indennità spettanti agli amministratori degli enti regionali nella misura indicata per gli enti del primo gruppo dal decreto del Presidente della Giunta regionale 31 dicembre 1968, n. 105, e provvedimenti successivi.

Ai componenti del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa, è corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli Organi collegiali il cui ammontare deve essere contenuto nei limiti dell'eguale indennità spettante per lo stesso titolo agli amministratori della Provincia in cui opera il Consorzio di bonifica. Per gli amministratori che risiedono in sede diversa da quella in cui si svolgono le sedute degli organi collegiali, oltre il gettone di presenza compete l'indennità di trasferta nelle misure indicate per gli amministratori degli enti regionali dal decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1967, n. 26, e provvedimenti successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MURA, *Segretario:*

Art. 16

L'Assemblea è costituita dai proprietari consorziati che, iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, sempreché lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori per mezzadria e colonia parziaria dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile di irrigazione o di miglioramento fondiario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MURA, *Segretario:*

Art. 17

Il Consiglio dei delegati è composto da membri eletti dall'Assemblea nel suo seno ai sensi del successivo articolo 18, e da membri di diritto.

Il numero dei membri elettivi sarà stabilito nello Statuto di ciascun Consorzio in misura non inferiore al 75 per cento del totale dei membri del Consiglio.

I membri di diritto sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, pre-

via deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale e su designazione degli organi, enti ed organizzazioni sotto indicati:

a) un rappresentante dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale;

b) un rappresentante per ogni Organismo comprensoriale o Comunità montana ricadenti nel perimetro consortile;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede nazionale.

Partecipa alle sedute del Consiglio dei delegati, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio.

Gli organi, gli enti e le organizzazioni predette debbono designare i rispettivi rappresentanti entro quindici giorni dalla comunicazione, disposta dal Consorzio a mezzo lettera raccomandata, delle avvenute elezioni.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti.

Trascorso il termine di cui al precedente quinto comma il Consiglio dei delegati è validamente costituito anche se non siano ancora stati nominati i membri di diritto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MURA, *Segretario:*

Art. 18

I membri elettivi del Consiglio dei delegati sono eletti fra gli aventi diritto al voto, con votazione pro capite.

Il voto è segreto e personale e non può essere esercitato mediante delega se non nei casi previsti dall'articolo successivo.

Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni a seconda del

diverso carico contributivo, nei modi stabiliti dallo Statuto.

In ogni caso nella sezione intermedia saranno inclusi soltanto i consorziati proprietari ed imprenditori agricoli il cui onere contributivo sia compreso tra quello dell'azienda con un livello occupazionale di 150 giornate lavorative annue e quello dell'azienda con un livello occupazionale di 600 giornate lavorative annue.

Ad ogni sezione è attribuito, sul totale dei delegati da eleggere, il numero di delegati che sarà stabilito dallo Statuto tenendo conto della contribuzione complessiva della sezione e, comunque, attribuendo alla sezione intermedia almeno il 40 per cento del totale dei delegati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MURA, *Segretario:*

Art. 19

Hanno diritto al voto tutti coloro che fanno parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio dello stesso un altro avente diritto al voto iscritto nella stessa sezione; non si può disporre, comunque, di più di una delega. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

In caso di mezzadria il proprietario può conferire la delega al mezzadro.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e per coloro che sono sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato rispettivamente dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione è ammessa una delega congiunta a favore di uno dei comproprietari. In assenza di delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della partita catastale relativa alla comunione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MURA, *Segretario*:

Art. 20

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati debbono essere presentate da non meno di 30 e non più di 50 consorziati aventi diritto al voto.

Nel caso di sole due liste concorrenti, alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti, sono assegnati i seggi in proporzione ai voti riportati, con il limite massimo di due terzi.

Nel caso vi siano più di due liste concorrenti, ferma restando l'attribuzione del 50 per cento alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle altre liste sarà attribuito il restante 50 per cento dei delegati in proporzione ai voti riportati.

Nel caso di presentazione di una sola lista, gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ai consorziati appartenenti alla medesima sezione non compresi nella lista presentata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MURA, *Segretario*:

Art. 21

Sono eletti nell'ambito di ciascuna lista, i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali.

In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MURA, *Segretario*:

Art. 22

Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il quale, in caso di accertate irregolarità, provvede all'annullamento delle elezioni.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessore predetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma precedente, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con proprio decreto, dispone l'insediamento del Consiglio dei delegati.

Nel caso in cui alle elezioni non partecipi almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale deve disporre la ripetizione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MURA, *Segretario:*

Art. 23

Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il delegato eletto, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MURA, *Segretario:*

Art. 24

Il Consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge il Presidente e due Vice Presidenti del Consorzio tra i membri eletti dall'Assemblea, di cui uno della minoranza.

Nella stessa riunione, elegge gli altri componenti la Deputazione amministrativa, con voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere, garantendo in ogni caso la presenza della minoranza.

Partecipa alle sedute della Deputazione, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio.

Il numero dei componenti la Deputazione amministrativa è stabilito dallo Statuto di ciascun Consorzio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MURA, *Segretario:*

Art. 25

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio dei delegati.

Essi devono essere scelti tra professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al regio decreto legge 24 luglio 1936, n. 1548, e successive modificazioni.

La costituzione del Collegio dei revisori dei conti dei consorzi avviene con decreto dell'Assessore dell'agricoltura che designa tra i membri effettivi, di cui al comma precedente, il Presidente del Collegio.

I membri nominati durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per un solo successivo mandato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MURA, *Segretario:*

Art. 26

Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dalla Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Per assicurare il funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, qualora gli organi preposti siano inadempienti, può disporre in via sostitutiva, previa diffida, il compimento degli atti di loro competenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MURA, *Segretario:*

Art. 27

Contro le deliberazioni degli Organi dei Consorzi è ammessa opposizione da proporsi entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di pubblicazione delle deliberazioni.

L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni alla sua prima riunione e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione delle opposizioni.

L'opposizione sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MURA, *Segretario:*

Art. 28

Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili per mezzo dei controlli sostitutivi previsti dal precedente articolo 26, e negli altri casi contemplati dalla legislazione vigente,

su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi.

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'ente che deve convocare entro sei mesi l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il termine di convocazione non può essere prorogato dalla Giunta regionale se non per comprovate necessità.

Il Commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consorziati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MURA, *Segretario:*

Art. 29

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti i consorzi di bonifica devono provvedere a quanto segue:

a) alla modifica dei rispettivi statuti adeguandoli rigorosamente a quanto disposto nella presente legge;

b) alla convocazione straordinaria dell'Assemblea generale dei consorziati per l'elezione dei nuovi delegati dei rispettivi consigli.

Trascorso il termine di cui sopra senza che i consorzi abbiano provveduto a compiere gli adempimenti di cui ai punti a) e b) del primo comma, con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta presso i consorzi di bonifica i cui organi di amministrazione ordinaria non risultino scaduti dal proprio mandato

alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le medesime procedure di cui al comma precedente con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sarà provveduto alla nomina di Commissari straordinari regionali in sostituzione degli Organi consortili che alla data della approvazione della legge siano scaduti dal loro mandato.

I Commissari ad acta ed i Commissari straordinari, nell'esercizio del proprio mandato, si avvarranno della collaborazione di consulte consortili che nei Consorzi i cui Organi di amministrazione ordinaria non siano scaduti dal mandato saranno costituite dalle Deputazioni amministrative in carica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MURA, *Segretario*:

TITOLO III

NORME TRANSITORIE

Art. 30

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e per la realizzazione di più idonei ed efficienti organismi tecnico-amministrativi, l'Amministrazione regionale provvederà a fusioni fra i Consorzi esistenti in Sardegna in modo da adeguare le loro dimensioni territoriali alle finalità della presente legge.

Alla fusione si provvederà, previa consultazione dei Consorzi interessati, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Nel provvedere alle fusioni di cui al precedente comma si dovrà tendere, anche mediante estensione dei limiti dei comprensori consortili, alla coincidenza di essi con unità idrografiche funzionali e con le circoscrizioni territoriali degli Organismi comprensoriali, delle Comunità montane e delle Province.

I provvedimenti di fusione non fanno venir meno i diritti acquisiti dal personale dipendente in servizio al momento della fusione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MURA, *Segretario*:

Art. 31

Per consentire l'immediato funzionamento dei Consorzi risultanti dalle fusioni di cui all'articolo precedente, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, disporrà, contemporaneamente ai provvedimenti di fusione, l'adozione di uno schema di nuovo statuto conforme alle norme della presente legge.

Lo statuto deve contenere la normativa relativa alla composizione ed al funzionamento degli organi di amministrazione straordinaria, per il periodo necessario alla costituzione ed insediamento degli organi di amministrazione ordinaria che, in ogni caso, non potrà essere superiore ad un anno dall'avvenuta fusione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MURA, *Segretario*:

VIII LEGISLATURA

CCCLVII SEDUTA

27 MARZO 1984

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 32

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 06261 (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10) - Contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue

lire 3.500.000.000

Capitolo 06262 (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10) - Contributi per la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi o altri invasi privati

lire 500.000.000

Agli stanziamenti suddetti viene fatto fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 03018 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio per l'anno medesimo; è corrispondentemente utilizzata la riserva di cui al punto 1 della tabella C allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 (legge finanziaria).

La denominazione del capitolo 06245 del bilancio della Regione per il 1983, è modificata nel modo seguente:

“Contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica indipendentemente dalla dichiarazione di compimento (art. 2, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 13 della presente legge)”.

Detto capitolo è classificato nella categoria 05.

Le provvidenze previste dagli articoli 8 e 12 della presente legge sono limitate al quinquennio 1983/1987; ai relativi oneri si fa fronte mediante l'utilizzazione di quote degli stanziamenti destinati al settore irrigazione dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 per l'anno 1983 e per quelli successivi si fa fronte con le disponibilità già destinate

alla manutenzione delle opere di bonifica.

Ai precitati capitoli 06261, 06262 e 06245 si applica, per l'esercizio 1983, la normativa prevista dall'articolo 48 della legge regionale 12 maggio 1983, n. 13.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

MURA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Zurru - Catte.

“L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

‘Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 saranno istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 06261 (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10) - Contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue.

Capitolo 06262 (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10) - Contributi per la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi o altri invasi privati.

Successivamente all'approvazione del bilancio della Regione per il 1984, con decreto dell'Assessore alla Programmazione saranno attribuite ai sopraindicati capitoli le rispettive somme di lire 3.500.000.000 e 500.000.000.

Alla relativa spesa si farà fronte, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, con l'utilizzo della disponibilità sussistente sul cap. 03018 del bilancio della Regione per il 1983 e con la corrispondente riduzione della riserva prevista al punto 1 della tabella C allegata alla L.R. 10 maggio 1983, n. 12 (legge finanziaria).

La denominazione del capitolo del bilancio della Regione per il 1984 corrispondente al capitolo 06245 del bilancio della Regione per il 1983 è modificata nel modo seguente:

“Contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica indipendentemente

dalla dichiarazione di compimento (art. 2, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 13 della presente legge)".

Detto capitolo è classificato nella categoria 05.

Gli stanziamenti per le provvidenze previste dagli articoli 8 e 12 della presente legge verranno autorizzati per il quadriennio 1984/1987; ai relativi oneri si fa fronte mediante l'utilizzazione di quote degli stanziamenti destinati al settore irraggiungibile dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 per l'anno 1983 e per quelli successivi si fa fronte con le disponibilità già destinate alla manutenzione delle opere di bonifica". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale per illustrare l'emendamento.

ZURRU (D.C.), Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Satta Gabriele. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, non vorrei che i colleghi mi dessero la patente del formalista perché intervengo, anche in questa occasione, sull'articolo finanziario, e tuttavia credo che non possa fare altrimenti perché resti agli atti del Consiglio una voce preoccupata e anche un senso di grave disagio per lo stato nel quale ci troviamo a lavorare, nell'approvare provvedimenti di legge, con spese anche ingenti, in assenza dello strumento contabile, cioè del bilancio del 1984.

Già in altre occasioni, anche nell'attuale tornata e anche in questa giornata, ci siamo trattenuti in particolare su altri articoli finanziari perché essi rappresentano dei veri e propri salti mortali per cercare di conciliare quello che, dal punto di vista strettamente formale, non è conciliabile e quindi credo che vada lasciata, appunto, alla memoria del Consiglio, una censura sul modo di lavorare, non tanto e non già sul fatto che vengano iscritte all'or-

dine del giorno queste leggi, quanto sul fatto che ci troviamo a lavorare con un ritardo grave e inammissibile dell'approvazione dello strumento contabile che tutti questi provvedimenti dovrebbe sorreggere, dal punto di vista della copertura. Pur condividendo lo spirito che anima i firmatari dell'emendamento all'articolo 32 (che cercano cioè di superare una situazione di *impasse* nella quale certamente ci troviamo), credo che vadano dette almeno due cose relativamente alla formulazione di tale emendamento (che appare certamente ardito, come assai ardite sono state formulazioni già precedentemente esitate dal Consiglio, in altre occasioni, con altre leggi, che dovevano trovare copertura sul bilancio dell'84 non ancora approvato). In particolare, il comma che inizia con le parole: "Successivamente all'approvazione del bilancio della Regione per il 1984", configura una delega alla copertura finanziaria con atto amministrativo, quale è un decreto (sia pure soggetto alla conversione sotto forma di disegno di legge quando essa avverrà) che può essere motivo di qualche incidente nell'esame da parte del Governo di questa nuova edizione di una legge già rinviata. La questione è quanto meno dubbia, se il comma rappresenti o meno una delega inammissibile in sede legislativa.

Al di là di questo, rimane comunque il fatto che si fa ricorso ad uno stratagemma, che è quello del trascinarsi all'84 di somme impegnate nell'83, e su questo credo che vada riconfermato quanto dicevo a suo tempo, e cioè che le cose fatte in fretta e per forza (come furono fatte alla fine dello scorso anno), recavano in sé vizi tali, da poter trascinare i vizi stessi nel proseguo del tempo.

Questo è già successo e questo può ancora succedere, nonostante lo sforzo, indubbiamente pregevole dal punto di vista dell'artificio che si cerca di escogitare, ma che probabilmente non servirà a mascherare quella che è la vera sostanza di questo articolo che rinvia ad una futura copertura finanziaria oggi inesistente e per giunta, con prelevamento con decreto, quindi una procedura del tutto irrituale nella copertura finanziaria della legge.

Questo e non altro volevo dire, signor Pre-

VIII LEGISLATURA

CCCLVII SEDUTA

27 MARZO 1984

sidente (anche se mi rendo conto che dietro la legge ci sono problemi che vanno affrontati, e che probabilmente è giusto che tale legge, nel suo complesso, passi), ma perché rimanga agli atti la nostra protesta per il modo in cui ancora una volta si è costretti a procedere.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MURA, *Segretario*:

Art. 33

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge, possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo Catte - Loretta - Zurru.

“L'articolo 33 è soppresso”. (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per illustrare l'emendamento.

ZURRU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MURA, *Segretario*:

Art. 34

Restano ferme in quanto applicabili le norme di legge statali in materia di bonifica non contrastanti con la presente legge, anche se non espressamente richiamate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MURA, *Segretario*:

Art. 35

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine tornata.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: “Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizi farmaceutici”, relatore l'onorevole Are.

Ha domandato di parlare l'onorevole Asara. Ne ha facoltà.

ASARA (D.C.). Poiché sono all'esame dei gruppi politici alcune valutazioni sul disegno di

legge, io chiedo, se il Consiglio è d'accordo, il rinvio della lettura almeno a domani pomeriggio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni il disegno di legge viene rinviato alla seduta di domani pomeriggio.

Discussione del disegno di legge: "Regionalizzazione dell'Ente autonomo Flumendosa". (335)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Regionalizzazione dell'Ente autonomo Flumendosa", relatore l'onorevole Becciu.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha domandato di parlare l'onorevole Villio Atzori. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento ha avuto delle vicissitudini abbastanza complesse che hanno ritardato la definizione della assunzione del problema, più volte rivendicato dal personale, del riconoscimento dell'attività dell'Ente e quindi del trattamento dei dipendenti dell'Ente del Flumendosa, a simiglianza di quanto prevede la 51.

E in realtà ho parlato di vicissitudini perché in effetti la vita dell'Ente autonomo del Flumendosa è stata piuttosto complessa, sia per il fatto che l'Ente, quando nacque, fu investito di competenze plurime (cioè competenze che non si riferivano esclusivamente agli aspetti relativi alla creazione di strutture capaci di proporre l'alimento, lo sviluppo dell'irrigazione del Campidano di Cagliari, ma anche alla produzione di energia elettrica e persino all'assistenza tecnica in agricoltura), sia per gli aspetti di carattere più squisitamente tecnico, e rurale, tanto che vi erano delle convenzioni con la Cassa per il Mezzogiorno, in relazione all'utilizzazione delle cosiddette assistenti rurali che operavano nel comprensorio, appunto, del Flumendosa.

Di fatto fin dall'inizio non si definirono compiti specifici e precisi che fossero più attinenti agli obiettivi di questo ente, e, più precisamente, non si fece in modo che esso acqui-

sisse la natura di un Ente predisposto e destinato al compito di operare nel campo della ricerca idrica, della costruzione di dighe e quindi delle infrastrutture complesse, necessarie e rivendicate dalla Sardegna, per evitare che l'acqua fosse perduta in mare, anziché essere raccolta e utilizzata a fini produttivi.

Vi sono poi state delle commistioni che si sono via via affermate col nascere di una impostazione di sviluppo economico (mai sufficientemente criticata), quale quella dello sviluppo industriale della petrolchimica, che implicò l'utilizzazione di parte dell'acqua raccolta dall'Ente del Flumendosa, per destinarla all'utilizzazione industriale.

In tutto questo processo, in effetti, abbiamo avuto modo di constatare (anche e soprattutto in occasione della discussione della apposita leggina che poneva fine ad una ingiustizia nei confronti dei coltivatori) che per quanto concerneva il costo dell'acqua, recuperata ai fini della produzione di energia elettrica, che fu poi nazionalizzata, si veniva a determinare una situazione nella quale l'energia elettrica veniva acquistata, e viene acquistata tuttora, dall'ENEL ai prezzi stabiliti dal CIPE e successivamente viene ad essere pagata dagli utenti dell'energia elettrica (i contadini) che quindi attraverso la fornitura di un servizio a loro destinato, di fatto rimandano parte di questo utilizzo all'ENEL, all'Ente nazionale per la produzione dell'energia elettrica, a pagarlo ai prezzi correnti, quindi con una situazione di aggravamento del costo dell'acqua per i singoli utenti che abbiamo constatato e abbiamo in questo stesso Consiglio considerato una ingiustizia, provvedendo appunto, con una legge che supplisce a questa situazione.

Ma in realtà però vi è tutta una serie di altre situazioni, che permangono all'interno di questo Ente, che sono da considerare anomale. Per esempio, ai fini del trattamento economico, si verificano discriminazioni per cui coloro che sono addetti alla produzione di energia elettrica nelle centrali di Santu Miali eccetera, hanno un trattamento economico corrispondente a quello erogato ai dipendenti dell'ENEL, quindi differente rispetto al trattamento economico

che viene corrisposto a tutti gli altri dipendenti dell'Ente del Flumendosa.

In effetti, tutto l'insieme dell'utilizzazione di questo ente ha rappresentato, negli anni passati, una serie di contraddizioni di carattere ripetitivo rispetto a funzioni attribuite ad altri enti, che ha danneggiato la unitarietà dell'intervento in agricoltura e anche l'utilizzo razionale complessivo di questo ente.

Si pensi per l'appunto all'assistenza tecnica che oggi è passata all'Ersat, si pensi all'assistenza rurale che oggi è passata all'Ersat; quanto c'è voluto per riuscire ad ottenere questa serie di provvedimenti che unificassero una serie di servizi e via via definissero, in termini sempre più precisi, i contorni dell'azione e degli obiettivi che erano propri dell'Ente del Flumendosa! Le organizzazioni sindacali, ricordo, a suo tempo rivendicarono ripetutamente l'esigenza e la necessità che si addivenisse alla riforma di questo ente, trasformandolo in ente delle acque, cioè in un ente che, in termini più specialistici, fosse destinato esclusivamente allo studio, alla progettazione, alla realizzazione di opere per la raccolta delle acque e quindi per l'irrigazione.

In questo senso, quindi, occorre sottolineare che questo obiettivo permane e non viene risolto con questo disegno di legge.

Vorrei aprire un inciso, richiamandomi alla Presidenza, per constatare la mancanza degli assessori interessati alla materia, che evidentemente ritengono con sufficienza di non aver nessun interesse ad ascoltare il discorso che si sta sviluppando in aula e che tende a dare un contributo, ipotizzando soluzioni che vengono richieste, vengono rivendicate ripetutamente dal mondo contadino e vengono fatte proprie anche da parte di questo Consiglio, che, a più riprese, ha proposto la necessità di andare a riformare tutti questi enti per dare ad ognuno di essi compiti precisi, utilizzandone e il patrimonio umano e il patrimonio tecnico a fini produttivi e razionali e non (come di fatto avviene) con finalità che disperdono questo patrimonio, senza utilizzarlo da un punto di vista produttivo.

Ripeto, Presidente, constato l'assenza degli

assessori interessati; il che diventa non tanto una offesa all'oratore, quanto un'offesa al Consiglio, che sta trattando una tematica abbastanza complessa, abbastanza importante, che dovrebbe vedere seduti sugli scanni della Giunta gli assessori!

Chiuso l'inciso, volevo peraltro richiamare l'attenzione del Presidente e dei colleghi sul fatto che indubbiamente si pone con evidenza e si pone anche con tutta l'importanza, tutta la qualità di questo servizio, la necessità di affrontare il tema nella sua globalità.

Mi pare che nella legislatura scorsa fu anche fatto uno sforzo in questo senso, e si presentò un disegno di legge da parte della Giunta allora in carica che affrontava questa problematica in una visione più complessiva, nel momento in cui ancora non era maturo il problema che viene riportato nel disegno di legge numero 335.

E queste tematiche venivano ad essere sottolineate come necessarie ed opportune in un quadro più complessivo di ristrutturazione degli enti operanti in agricoltura.

Be', è vero che in quest'ultimo scorcio di legislatura abbiamo finalmente messo mano a riordinare qualcuno degli enti operanti in agricoltura, ma sono peraltro molti gli enti che ancora sono sottratti ad una verifica e un esame che sarebbe utile al fine di abolire e di ricondurre ad omogeneità una serie di enti che operano in agricoltura, in concorrenza tra essi, quando non addirittura in una situazione di tensione, per competenze e per interventi.

Credo che sotto questo profilo abbiamo avuto modo di constatare nel passato, per esempio, gli elementi di contraddizione esistenti tra incarichi attribuiti all'allora Etfas e incarichi attribuiti all'Ente del Flumendosa. L'Etfas ha avuto incarichi di realizzazioni di complessi irrigui, di dighe, eccetera, e l'Ente del Flumendosa operava peraltro in un'area ben delimitata, interessante esclusivamente la provincia di Cagliari, senza nessuna potestà di estendere il suo impegno e la sua attività in tutto il territorio regionale.

E si è trattato, non c'è dubbio, di una menomazione della utilizzazione qualitativa delle potenzialità tecniche ed umane di questo ente, che hanno indubbiamente arrecato danno da un

punto di vista economico, e se vogliamo anche da un punto di vista dell'apporto tecnico.

Oggi questo problema si ripropone. Certo, non siamo nelle condizioni di affrontare questa tematica in questa visuale più complessiva che io richiama. Ma non c'è dubbio che per il nuovo Consiglio si ponga il problema di porre mano a un esame serio, ponderato, dei vari enti che operano in agricoltura, dell'enorme quantità di personale impegnato in questi enti rispetto all'utilità, rispetto alla produttività, al servizio del mondo contadino.

E se facessimo un minimo di retrospettiva ci renderemmo conto di quali conseguenze negative abbiano determinato proprio per questi caratteri, spesso di fatto ripetitivi, nelle competenze di ciascun ente, nei confronti dell'agricoltura sarda, sì che, per esempio, quando v'è stata l'affermazione matematica del dato relativo all'esistenza di un tecnico ogni 12 contadini attivi, il dato in sé stesso rappresenta un giudizio, rappresenta un'indicazione negativa del modo attraverso il quale i risultati poi, sul piano della trasformazione del mondo agricolo, abbiano o meno influito.

Noi siamo dell'avviso che, indubbiamente, con questo patrimonio umano disponibile, se esso fosse stato razionalizzato, se esso fosse stato incanalato giustamente, se esso fosse stato indirizzato ad una qualificazione, ad una specializzazione dei compiti, indubbiamente ne avremmo tratto beneficio, e soprattutto ne avrebbero tratto beneficio i contadini. Pensiamo a che cosa rappresentano alcuni enti che esplicano una funzione positiva in materia di sperimentazione, in materia di ricerca, come per esempio è l'Istituto zootecnico caseario, il quale peraltro fa queste sperimentazioni, fa queste ricerche utili, positive, che poi rimangono lì, rimangono nell'Istituto lattiero-caseario e non riescono a trovare una divulgazione, quale sarebbe necessaria, a disposizione degli allevatori e di coloro che lavorano in quel mondo.

E credo che sia meritorio il fatto che allorché abbiamo avuto modo di ascoltare le rappresentanze sindacali in ordine a questo disegno di legge, essi stessi lamentavano il fatto che purtroppo la leggina si limitava a ripristinare una si-

tuazione di equità di trattamento con altri dipendenti della Regione; ma poi tornerò su alcune perplessità, che stanno nel nostro gruppo, in ordine al modo con cui si intende risolvere il problema.

E si rilevava il fatto che il disegno di legge stesso, purtroppo, era lacunoso e rappresentava un elemento negativo in quanto affrontava solo un fatto economico e non affrontava invece un problema di funzionalità, di operatività, di utilizzazione razionale di questo ente.

E questo elemento senza dubbio emerge, questo elemento è sottolineato, questo elemento pesa nella discussione di questo disegno di legge, sì da trasformarne persino le finalità e i contenuti, adeguandoli al momento nel quale questo disegno di legge viene ad essere discusso.

D'altro canto il ritardo della discussione di questa problematica l'ha di fatto ridotta ad una disquisizione esclusivamente di carattere economico. C'è una responsabilità della Giunta, c'è una responsabilità dell'Assessore dell'agricoltura, c'è una responsabilità dell'Assessore dei lavori pubblici (i quali avevano competenze in materia), che probabilmente, se non altro, potevano recuperare il disegno di legge elaborato nella precedente legislatura e presentarlo all'attenzione del Consiglio, perché ne facesse oggetto di una disamina, e soprattutto, nel quadro di un proposito riformatorio degli enti operanti in agricoltura, affrontasse anche il modo di una riforma dell'E.A.F. riconducendolo a questi compiti che io ho richiamato; cioè di utilizzazione come ente delle acque.

Il problema si pone, ho detto, in termini di ordine giuridico, con argomentazioni che però sono abbastanza opinabili e capaci di rafforzare posizioni di questo genere per altre entità pubbliche, che attualmente hanno trattamenti diversi da quelli previsti dalla legge 51.

Noi, per esempio, siamo estremamente preoccupati del fatto che (per il modo con cui è congegnato questo disegno di legge) possa determinarsi il rischio di una impugnativa da parte del Governo, e abbiamo visto, tra l'altro, in questo ultimo periodo, come siano particolarmente solerti nel controllare, come non

mai, tutti i nostri disegni di legge; in quest'ultimo periodo sono ritornate indietro leggi quante non ne sono tornate nel resto della legislatura.

Da che cosa deriva questa perplessità? Questa perplessità è la stessa che deriva dalla procedura seguita nei confronti dell'Ersat.

Ricordiamo che per quanto riguarda l'Etfas ci fu il recepimento delle norme di attuazione, che fu la fase precedente alla estensione del trattamento della legge 51.

Per l'E.A.F., questa procedura non si è adottata ed il rischio è che probabilmente il richiamo che ci verrà fatto dal Governo sarà proprio questo. Noi abbiamo, per l'appunto in termini di preoccupazione, esternato la opportunità che la procedura fosse uguale, e non fosse sufficiente attestarsi sul fatto che, siccome la Regione esplica funzioni di vigilanza, ha nominato un commissario, tutta questa argomentazione sia o fosse sufficiente per determinarne la modifica e l'adeguamento come ente della Regione sarda, tenendo conto che — mentre l'Etfas era ente strumentale della Regione — non altrettanto avviene per quanto riguarda l'Ente del Flumendosa.

D'altro canto, se fosse vero che per determinare la regionalizzazione di un ente è sufficiente la presenza di presupposti per la vigilanza e la nomina del Consiglio di amministrazione (o, nel caso specifico, del commissario) da parte della Regione, allora avrebbero ragione anche i dipendenti dell'ARST a rivendicare, come hanno fatto, la regionalizzazione dell'ARST.

Ma noi crediamo che così non sia, noi crediamo che si tratti, per quanto riguarda l'Ente del Flumendosa, di un ente economico, di un ente che di fatto provvede, attraverso i proventi che gli derivano e dalla produzione dell'energia elettrica e dalle iniziative che esso sviluppa sul piano progettuale, a garantire il finanziamento e quindi l'approvvigionamento finanziario di quell'ente, assolutamente scevro dal ricevere finanziamenti da parte della Regione.

Ma l'ARST riceve anche i finanziamenti dalla Regione. E quindi se quelle argomentazioni sono valide ai fini del passaggio dell'Ente

del Flumendosa ad ente regionale, altrettanto potrebbe determinarsi per quanto riguarda l'ARST.

Cosa diversa sarebbe stata, pensiamo (esprimendo quindi una perplessità), se vi fosse stata una procedura di recepimento delle norme di attuazione di cui alla legge numero 480 e successivamente una procedura quale quella che stiamo adottando in questo momento. Indubbiamente si sarebbe rafforzata la bontà dell'operazione e quindi si sarebbe evitato di avere delle perplessità e delle preoccupazioni che possono nuocere al buon andamento di questo disegno di legge: e tanto più queste preoccupazioni sono presenti nel nostro gruppo, anche perché i tempi per poter correggere e quindi per poter recuperare la validità di questa leggina sono tempi che non ci permetterebbero, in questa legislatura, di venire incontro alle attese del personale.

Noi esprimiamo queste perplessità, ci auguriamo che esse siano solo delle perplessità e che il Governo, nel suo esame pur attento, pur particolarmente attivo in questo periodo, non sia tale da rilevare questa evenienza e quindi porci nelle condizioni di considerare questo nostro lavoro in riferimento al disegno di legge 335 inutile e vano soprattutto per quanto riguarda il personale.

Ecco quindi che questa preoccupazione si accompagna anche al pericolo, del resto presente (colleghi di altri gruppi politici hanno già presentato un disegno di legge per la regionalizzazione dell'ARST, cioè per il passaggio dell'Azienda regionale trasporti al trattamento della 51), che questo meccanismo diventi inarrestabile, che questo meccanismo si espanda a macchia d'olio, che questa ambizione a diventare dipendenti regionali diventi un'ambizione incontenibile con tutte le conseguenze che questo potrà determinare nel bilancio della nostra Regione, ma credo, anche e soprattutto, perché in questo modo si toglierebbero le castagne dal fuoco allo Stato, al Governo, nei confronti del quale si sta esplicitando in questo periodo una contestazione (che noi comunisti accentuiamo) in ordine al fatto che non si può prima creare un ente (a simiglianza di quanto il Governo ha ritenuto di fare) ed affidargli i compiti, al di fuori di ogni partecipazione regionale e poi, con un colpo di mano, tutto l'

onere e tutte le competenze in materia per questo ente vengono trasferite *sic et simpliciter* a carico della Regione sarda, senza che vi sia, da parte del Governo, un adempimento in ordine ad una garanzia che le quote finanziarie che nel passato erano state destinate a questo Ente potessero e possano ancora essere parte integrante del bilancio dell'Ente del Flumendosa.

Queste preoccupazioni hanno motivo d'essere non per danneggiare il personale, ma per difendere i diritti del personale, per difendere le rivendicazioni del personale che altrimenti verrebbero ad essere messe in forse o comunque porrebbero problemi seri alla Regione che dovrebbe supplire alle inadempienze dello Stato.

Indubbiamente occorrerà, anche sotto questo profilo, fare molta attenzione ad evitare di assumere impegni di ordine finanziario da parte della Regione sarda senza prima esperire tutti i tentativi e tutte le iniziative idonee ad ottenere tutto quanto può essere ottenuto e garantito dallo Stato. Questa procedura avrebbe avuto ragione d'essere anzitempo, se si fosse seguita la strada del recepimento delle norme di attuazione e se anche le questioni economiche di questo ente fossero state oggetto di trattative tra la Giunta e il Governo nel momento nel quale si definiva la legge 122.

In realtà vi è una responsabilità precisa della Giunta regionale, che non ha voluto procedere in questo senso perché non ha idee chiare sul come voler utilizzare questo ente, né tanto meno di verificarne, sul piano delle prospettive, la destinazione reale. Altrimenti non si spiegherebbero una serie di incongruenze che si sono manifestate, che si sono determinate anche nell'ambito di alcune procedure: noi abbiamo rilevato in questa sede, con l'accordo unanime del Consiglio, per esempio, che il problema relativo all'accordo della vendita dell'energia elettrica prodotta all'ENEL in quei termini, fosse un accordo non riflettuto, fosse un accordo non sottoposto ad una verifica, fosse un accordo negativo per quanto riguarda l'Ente del Flumendosa e i contadini perché in quella occasione si dovevano fare salve certe caratteristiche, certe definizioni circa i diritti della Sardegna, circa i diritti degli utenti (cioè dei con-

tadini) che erano stati sanciti anzitempo da organi qualificati del Ministero dell'agricoltura. Ed invece si è acceduto in modo assai semplice, in modo accondiscendente, troppo accondiscendente, alla nazionalizzazione della produzione dell'energia elettrica e ad averne un cespite assolutamente limitato e assolutamente irrispondente rispetto alle conseguenze che invece si sono riversate sia sull'Ente che sull'utenza.

Sono elementi che si manifestano sul piano propositivo, in termini negativi; in realtà si sottolinea la incongruenza della gestione delle Giunte che si sono succedute in questi ultimi vent'anni.

Non sono state accolte le istanze che ripetutamente sono state avanzate dai lavoratori e, con iniziative politiche, anche dal nostro gruppo, istanze che chiedevano la definizione del ruolo, dei compiti, degli indirizzi di quell'ente, che chiedevano da diversi anni la necessità di discutere col Ministero competente la destinazione di questo ente. E' stato invece seguito, da parte della Giunta, il criterio di operare "a pezzi e a morsi", e attraverso tale procedura si è cominciato a smembrare questo ente, si è cominciato a trasferire personale a questo e a quell'altro ente, senza in realtà risolvere niente, lasciando in pregiudicato il tutto, e soprattutto, lasciando in pregiudicato il rispetto degli obiettivi e delle realizzazioni che erano alla base del programma del Flumendosa.

Voglio qui per esempio riferirmi al fatto (lo abbiamo asserito in altra circostanza, ma lo sottolineiamo anche in questa) che rispetto ai programmi che destinavano la irrigazione di 200 mila ettari nel giro di pochi anni, ed esattamente sarebbero dovuti essere resi irrigabili 6 anni fa, siamo ad una quota assolutamente inferiore e gli stessi lavori procedono con un ritmo che non lascia presagire certo che a tempi ravvicinati si possa completare la irrigazione delle aree destinate al Flumendosa.

E qui indubbiamente sorgono dei problemi, che vanno affrontati anche in relazione al fatto che col riordino dei Consorzi di bonifica, la legge che testé abbiamo licenziato, i compiti in materia di gestione irrigua si manifestano assai diversi che nel passato, ed implicano anche qui una verifica in relazione alle

prospettive che deve avere questo ente.

Noi abbiamo voluto richiamare queste nostre perplessità, non solo perché riteniamo carente il disegno di legge, ma perché riteniamo che siamo stati posti di fronte ad una pressione giustificata da parte del personale, di ottenere una soluzione dei loro problemi (in quanto c'è responsabilità da parte del personale dei sindacati, ma ci sono responsabilità specifiche da parte degli assessori competenti); e abbiamo voluto sottolinearlo perché riteniamo che anche sul piano della definizione positiva di questo disegno di legge pesino questi elementi critici che noi abbiamo voluto rilevare.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, cogliamo l'occasione di addentrarci in un discorso di responsabilizzazione della Giunta regionale anche per quanto attiene questo importante e allo stesso tempo annoso e gravoso problema della irrigazione del territorio della Sardegna, della alimentazione nei centri urbani, dell'approvvigionamento soprattutto dei grandi centri urbani come la città capoluogo che (ahi noi!) nel 1984 ancora oggi soffre del razionamento dell'acqua. Dico "1984", a Cagliari l'acqua è razionata; e non è un fatto momentaneo, è un fatto ripetitivo di ogni anno, di ogni stagione che si acutizza ancora di più nella stagione estiva.

(Interruzione).

Caro assessore, lei non vive a Cagliari evidentemente, altrimenti non può non accorgersi della mia denuncia e della mia osservazione. Negare l'evidenza non è onesto. E allora questo problema noi intendiamo evidenziarlo anche per questo aspetto. Noi ce l'abbiamo con tutti i centri; io ho parlato della irrigazione dei territori della Sardegna (lei era in altre faccende affaccendato; faccende che non la interessano, in questo momento), e dei centri dell'entroterra e poi ho parlato della città trainante, capoluogo di regione, anche per questo aspetto ci interessa

questo argomento; ma entriamo nel merito anche perché mi sono impegnato ad essere il più possibile breve e a contenere i tempi del mio intervento nel giro di dieci minuti, un quarto d'ora.

L'Ente Flumendosa, onorevole assessore, è stato inquadrato con la legge 70 del 1975...

Mi sto chiedendo se posso parlare alla Giunta e quindi all'assessore interessato; se lui è impegnato in altre questioni, io aspetto correttamente.

Dicevo, assessore, che l'Ente Flumendosa con la legge 70 del 1975 è stato inquadrato nell'ambito del Parastato, ovvero in quell'area dove sono collocate le cosiddette amministrazioni indirette dello Stato. E perché questo? Perché non potendo subire ancora ulteriormente l'irrigidimento che lo Stato impone con la sua normativa, avendo necessità di una maggiore elasticità per l'attività immediata che intendeva sviluppare con l'approvvigionamento delle acque (approvvigionamento per tutti i settori e tutti i servizi), aveva bisogno quindi di una maggiore snellezza. Ma vi è di più; l'importanza di un Ente come il Flumendosa, così inquadrato nell'area dell'amministrazione indiretta, affacciava altri problemi...

(Interruzioni).

Ma non è una cosa seria! No, non sono particolarmente nervoso, ma se dobbiamo parlare per conto nostro, non parliamo davanti alla Giunta. Parlare quando parliamo noi è una scorrettezza continua, io chiedo scusa, ma la colpa non è mia, evidentemente, Presidente.

Dicevo che si affacciavano altre esigenze che si inquadravano proprio nella necessità di avvicinare maggiormente questo tipo di amministrazione, questo tipo di attività alla popolazione, ai centri. E visto che ormai esisteva l'ente regionale, fu trasferito, con la 480, alla Regione; questo ha implicato diversi compiti non solo di ordine giuridico per l'ente e per il personale dipendente, di ordine economico, ma ha implicato determinati compiti di natura operativa, soprattutto.

Bene, ma così è stato solo in teoria, ono-

revoles assessore, perché leggo nella relazione che ora "l'Ente autonomo del Flumendosa è appunto un ente a carattere locale, diretto a promuovere la realizzazione delle opere pubbliche". Siamo attenti: impianti idrici, dighe e simili, di esclusivo interesse regionale, in funzione del potenziamento delle risorse agricole e fondiari dell'isola, e ciascuna delle finalità che formano oggetto dei compiti istituzionali dell'ente attiene a materie che rientrano nella sfera delle prerogative della Regione. Ma è stato davvero così? Questa è la domanda che mi pongo ed è una risposta indiretta la sua, anche se molto corretta e opportuna, osservazione.

Sono note le lacune esistenti nel momento in cui è stato costruito il Flumendosa, soprattutto nei bacini costruiti, assessore, per ospitare 30 milioni di metri cubi di acqua! Ne ricevono sì e no la metà, perché in quel periodo (lei sa molto bene la storia e se non la sa, si informi), in quel periodo, fatti i debiti accertamenti, si ebbe paura di un secondo disastro, tipo il Vajont.

Le misure di sicurezza, le misure di prevenzione, se da una parte hanno attribuito il merito a coloro che vigilavano sulle possibilità e sulla stabilità e quindi sulla robustezza dei bacini, allo stesso tempo hanno messo in evidenza le carenze di progetto, perché l'alimentazione dei terreni di cui parlavo prima, l'alimentazione dell'acqua, non solo per le campagne, ma l'acqua potabile per i centri urbani, e soprattutto per quelle condotte che dovevano servire come sussidio per alimentare il centro capoluogo della Sardegna, sono venute meno; tant'è vero che, se non vado errato (e sono dati che io ho attinto da uno dei piani triennali, di cui ho parlato ieri, della stessa Regione autonoma della Sardegna), ben solo il 34 per cento delle opere di irrigazione, rispetto a quelle progettate, è stato realizzato, dico, solo il 34 per cento! E allora tutto quello che si dice nella relazione ha poca credibilità. Ma andiamo più avanti, perché mi interessa un altro aspetto della questione. Nella relazione e nell'articolato si parla di regionalizzazione, già col trasferimento dell'Ente, inquadrato con la legge 70, alla Regione; si attribuiscono le competenze per quanto riguarda la sua attività e la sua

operatività, ma occorre stare attenti anche alla definizione di determinate incombenze e competenze, perché, assessore, quando si dice nella legge che bisogna superare...

A chi devo parlare, a me stesso? Mi metto davanti allo specchio e parlo a me stesso. Sto facendo delle osservazioni serie, caro assessore! Ed abbiamo bisogno di essere ascoltati, se no non ci veniamo, in Consiglio regionale! Abbiamo altro da fare! Veniamo a firmare e ce ne andiamo. Io sto dicendo cose per voi, non per me...

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Siamo ascoltando; sono cose serie.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Stavo dicendo, assessore, che nella legge è scritto che occorre superare l'antica concezione di amministrazione delle acque, per adottare quella più incisiva, di "governo": stiamo attenti alla terminologia, perché nell'ordinamento giuridico, e nell'ordinamento giuridico-amministrativo, vi è una differenza sostanziale fra amministrazione e governo della cosa pubblica, perché l'amministrazione discende dalla potestà governativa che, *in primis*, attribuisce responsabilità a chi la competenza e a chi il dovere di governare ha.

Allora il discorso implica tutte le conseguenti responsabilità.

"Governo delle acque" significa "programmare, secondo le esigenze e le necessità della collettività", e quindi delle zone che abbisognano di questi servizi. Si dice ancora che nell'Ente Flumendosa si intende concentrare tutta l'attività delle acque pubbliche, il che significa che si vuol formare un ente così mastodontico da responsabilizzarlo soltanto a livello regionale; e a me, sotto questo aspetto, sin quando si tratta di un esercizio, di una attività eminentemente pubblica, che interessa tutta la collettività, a me sta bene la regionalizzazione: però stiamo attenti alle conseguenze! Lei implicitamente assessore ha risposto ad una mia domanda, prima del mio intervento: allora regionalizzate anche i dipendenti? Certo, giustissimo, dico io, non può non essere così, per un